

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DONATORI DI VOCE

ART . 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Donatori di Voce di Genova", di seguito denominata "A.DO.V. Genova" .

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

L'associazione è apolitica e apartitica.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione aderisce ai principi dell' A.DO.V. di Pavia.

L'associazione ha sede in Genova.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

1. Assistenza sociale nei confronti di persone portatrici di handicap o disabilità;
2. Formazione e istruzione, gratuita e aperta a tutti;
3. Promozione della cultura e dell'arte
4. Sostegno alle scuole nell'ambito dei Disturbi Specifici all'Apprendimento
5. Valorizzazione delle biblioteche.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi sopra indicati, intende perseguire le seguenti finalità:

- Svolgere, attraverso l'apporto dei propri soci, lettura e registrazione di testi di vario genere, a favore di non vedenti, ipovedenti, dislessici e persone, comunque, impossibilitate a leggere;
- Promuovere il "Servizio Voce" in tutti i campi e settori (ad esempio lettura del quotidiano o di testi di qualsiasi genere, a domicilio di persone non vedenti);
- Promuovere, organizzare, e realizzare ogni iniziativa di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione in conformità ai fini istituzionali.

Per contribuire al conseguimento dei fini sociali, l'Associazione può editare una rivista periodica. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri volontari. Nei limiti necessari a qualificare e specializzare l'attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali.

L'associazione potrà operare in regime di convenzione.

ART.3 – SOCI

Sono soci sia coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori), sia coloro che ne fanno richiesta scritta, previa visione dello statuto stesso, nella quale dichiarano di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo il quale deve prendere in esame le domande dei nuovo soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, e in ogni caso entro 60 giorni dal loro ricevimento. In caso di rifiuto, qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte, può entro 30 giorni dalla notifica, presentare ricorso. Competente ad esaminare il ricorso è la successiva assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile.

Una volta accettata la domanda il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale: al medesimo sarà rilasciata la ricevuta, controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo.

Anche i soci fondatori, per rinnovare la loro qualità di soci, sono tenuti al versamento della quota annuale.

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) Socio ordinario
- b) Socio sostenitore
- c) Socio benemerito
- d) Socio onorario

Sono iscritti tra i soci sostenitori e benemeriti coloro che, dopo la presentazione della domanda di iscrizione, forniscono un maggior sostegno economico all'associazione.

I soci onorari sono invece nominati direttamente dal Consiglio Direttivo in ragione di particolari meriti o prestigio.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e per la modificazione dello Statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vite dell'associazione; l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'iscrizione e di quello relativo alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il numero dei soci è illimitato.

ART.4 – CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

1. Dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;
2. Decesso;
3. Soprraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
4. Comportamento contrastante con gli scopi statutari;
5. Mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, entro i 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esclusione, di cui ai punti da 3 a 5, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso, nei termini indicati per la mancata accettazione. Competente ad esaminare il ricorso è la successiva assemblea dei soci, la cui decisione è inappellabile.

ART 5- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Approvare il regolamento;
- Approvare eventuali modifiche statutarie;
- Approvare lo scioglimento dell'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Eleggere i membri degli organi associativi ed essere eletti;
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- Essere assicurati contro l'infortunio, la malattia e la responsabilità civile, così come previsto dall'articolo 4 della Legge 266/91;
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere di:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- Versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati dall'Art.4 del presente statuto;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione ;
- Fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito, personale e volontario. I soci non possono essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario delle prestazioni stesse. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, idoneamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti, per tutti i soci, da Consiglio Direttivo. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART.6 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- Contributi dei soci;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- Contributi di Organismi Internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- Ogni altro provento derivante dall'esercizio di attività produttive marginali, come definite dalla lex 266/91

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

L'elezione agli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono gratuite, agli eletti non è corrisposto compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, ed è l'organo sovrano della stessa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte all'anno e comunque ogni qual volta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. L'avviso di convocazione viene inviato ai soci, o affisso presso la bacheca dell'Associazione, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e contiene, oltre all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta, motivata, di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci (art.20 C.C.): in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

In via ordinaria l'Assemblea viene convocata per:

- L'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta;
- L'approvazione del bilancio preventivo e della relazione programmatica;
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo;
- L'approvazione del regolamento;
- L'elezione dei componenti del Consiglio direttivo.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati iscritti al libro soci, presenti in proprio o per delega. (art. 20 C.C.)

In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto i soci, almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta. Nel caso in cui fosse difficoltoso convocare tutti i soci in assemblea è prevista la convocazione di assemblee nelle cosiddette "zone soci" (con almeno 50 soci) le quali deliberano sul medesimo ordine del giorno fissato per l'assemblea generale ed eleggono due rappresentanti che partecipino all'assemblea generale riportando la decisione deliberata.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione (art.21 C.C.).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione (art.21 C.C.).

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. Le deleghe possono essere conferite solo ad altro socio che non sia amministratore.

È al presidente della Assemblea a constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti tra i soci iscritti al libro soci da almeno due anni. Resta in carica (2) due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Ove senza giustificato motivo rimangono assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

In questo caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione dalla carica, il posto vacante viene assegnato, per il periodo di tempo mancante alla scadenza del biennio, al primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalla votazione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti: il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro (20) venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando rappresenti la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea rispettivamente entro la fine del mese di novembre ed entro la fine del mese di aprile;
- Fissare l'ammontare della quota associativa annua, l'eventuale contributo aggiuntivo e stabilire i limiti per il rimborso spese;
- Determinare il programma generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Eleggere, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), nonché il coordinatore tecnico, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non soci;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alla riunione del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Competono inoltre tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

ART.10 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione ed in particolare:

- La firma e la rappresentanza sociale legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Il potere di firmare accordi con enti privati e pubblici finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Il potere di eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, a enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Il potere di eseguire pagamenti, accendere conti correnti bancari;
- La facoltà di nominare avvocati procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- Il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi e da tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza, per impedimento, del Presidente.

ART. 11 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza dei soci e depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro azione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli di voci analitiche.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 12 – MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Le proposte di modifica allo statuto sono fatte da uno degli Organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono prese dall'assemblea nel rispetto dei quorum indicati all'articolo otto del presente statuto.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo cinque,

comma quattro della legge 266 / 91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 13 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto, di fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato n° 15 / 92.

ART. 14 – NORME DI FUNZIONAMENTO.

Le norme di funzionamento, raccolte nel Regolamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi, esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Letto approvato e sottoscritto.

-Il Presidente-

Rocco Rocca

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8, c.1, Legge 299/91.